

Prot. n. 13 IVC/SP/09/06/2025

Al Presidente del  
Consiglio Regionale  
della Campania

Alla Direzione Generale  
Attività Legislativa

LORO SEDI

**Oggetto: Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione regionale in materia urbanistica e trasporti.**

## **Art. 2 - Modifica dei termini in materia di pianificazione urbanistica**

Contesto normativo e finalità della proposta

La presente legge intende, tra l'altro, garantire ai Comuni della Regione Campania un'ulteriore proroga dei termini per l'adozione e l'approvazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC), al fine di superare le difficoltà tecnico-organizzative che ancora permangono in molti enti locali, assicurando il completamento del processo di pianificazione territoriale previsto dagli articoli 23 e 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

### **In particolare:**

l'articolo 23 della L.R. n. 16/2004 stabilisce l'obbligo per tutti i Comuni della Campania di dotarsi di uno strumento urbanistico generale, coerente con il Piano Territoriale Regionale (PTR), i principi di sostenibilità ambientale e le disposizioni sulla valutazione ambientale strategica (VAS);

l'articolo 44 regola il regime transitorio degli strumenti urbanistici e stabilisce i termini perentori entro cui i Comuni devono adottare e approvare i propri PUC, prevedendo anche poteri sostitutivi da parte della Regione tramite Commissari ad acta.

L'ultima proroga normativa è stata disposta con l'articolo 45 della Legge Regionale 29 aprile 2024, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante Norme sul Governo del Territorio), che ha fissato:

- il termine per l'adozione del PUC al 31 dicembre 2024;
- il termine per l'approvazione del PUC al 30 giugno 2025, oltre la quale si applicano le limitazioni di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/2001.

Con la presente proposta si intende rideterminare coerentemente entrambi i riferimenti normativi, differendo i termini:

- per l'adozione al 31 dicembre 2025,
- per l'approvazione definitiva al 30 giugno 2026.

### **Motivazioni della proroga**

Numerosi Comuni, soprattutto di piccole e medie dimensioni e in contesti interni o montani, hanno rappresentato le seguenti criticità:

- gravi carenze di risorse tecniche interne e professionali esterne;
- difficoltà nella gestione delle procedure di VAS;
- rallentamenti burocratici nei pareri richiesti ad enti sovraordinati (Soprintendenze, Province, ARPAC, ecc.);
- mancanza di coordinamento efficace tra strumenti sovracomunali (es. PTC provinciali) e la pianificazione comunale;
- indisponibilità di risorse economiche sufficienti a coprire l'intero ciclo di redazione, adozione e approvazione del PUC.

Inoltre, la rigidità dell'attuale scadenza rischia di determinare:

- blocchi delle attività edilizie e urbanistiche;
- perdita di opportunità di accesso ai fondi PNRR, FESR e FEASR, che richiedono spesso l'allineamento degli strumenti urbanistici;
- incremento del contenzioso amministrativo in tema di titoli edilizi;
- disparità di trattamento tra Comuni in regola e non.
- Obiettivi e contenuto della proposta

### **La proposta mira a:**

rideterminare al 31 dicembre 2025 il termine per l'adozione dei PUC e al 30 giugno 2026 quello per l'approvazione definitiva;

- aggiornare i riferimenti all'art. 44 della L.R. 16/2004;
- confermare il potere sostitutivo della Regione attraverso Commissari ad acta nei confronti dei Comuni inadempienti;
- garantire l'applicazione del regime transitorio solo dopo il 30 giugno 2026.

### **Neutralità finanziaria**

La proposta non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Le attività di accompagnamento tecnico, consulenza e controllo possono essere gestite nell'ambito delle competenze già attribuite alla Direzione Generale Governo del Territorio, utilizzando fondi strutturali eventualmente disponibili per l'assistenza ai Comuni.

### **Conclusione**

Si ritiene che la presente proposta rappresenti un adeguamento realistico e responsabile dell'ordinamento regionale, volto a:

- rafforzare la capacità programmatica dei Comuni;
- sostenere la qualità della pianificazione urbanistica locale;
- ridurre i rischi di contenzioso o di blocco amministrativo.

In un'ottica di legalità, semplificazione e sviluppo sostenibile del territorio, l'approvazione della legge appare urgente e necessaria.

### **Art. 3 Modifiche alla Legge regionale 10.2024 “Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea e dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada”**

La finalità dell'articolo è adeguare la norma in materia di chiarezza e tracciabilità delle entrate da sanzioni amministrative. In particolare, si intende esplicitare la destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni previste nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico non di linea.

La mancata indicazione del soggetto destinatario dell'entrata e dell'utilizzo previsto per tali risorse contrasta con i principi di contabilità pubblica e può compromettere la corretta gestione finanziaria. La modifica proposta intende garantire certezza giuridica, trasparenza ed efficienza nella gestione delle entrate.

Impatto finanziario: nessun onere aggiuntivo per il bilancio regionale. Al contrario, la norma consente una più efficace allocazione delle risorse già previste per il miglioramento dei servizi pubblici non di linea, promuovendo la finalizzazione virtuosa delle entrate.

### **art. 4 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25. “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della regione Campania - legge di stabilità regionale per il 2025” – Modifica art. 42**

Contesto normativo

Con la presente proposta di modifica si intende intervenire sull'articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25, che reca modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, concernente il sistema normativo del personale degli enti regionali.

In particolare, si propone:

- La soppressione del comma 2 dell'articolo 42, che aveva introdotto modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3/2002;
- La precisazione che le modifiche introdotte all'articolo 24 non si applicano alle procedure già in corso, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

### **Finalità della modifica**

L'intervento si rende necessario per assicurare la continuità amministrativa e tutelare il legittimo affidamento degli operatori già coinvolti in procedimenti selettivi o procedurali avviati ai sensi della normativa vigente prima della legge di stabilità 2025.

In particolare, l'eliminazione del comma 2 dell'articolo 42 consente di evitare effetti retroattivi o interpretazioni restrittive sull'applicazione delle norme in materia di reclutamento, progressioni o stabilizzazioni, oggetto di numerose interlocuzioni tra enti locali e regione.

Contestualmente, si chiarisce in via espressa che le modifiche all'art. 24 della legge regionale 3/2002 introdotte dalla legge di stabilità non trovano applicazione nei confronti delle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della stessa, facendo salve le regole già vigenti.

Ragioni dell'interesse pubblico

L'emendamento è orientato a:

- Prevenire situazioni di contenzioso amministrativo;
- Garantire la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi adottati dagli enti pubblici regionali;
- Assicurare coerenza con i principi costituzionali di irretroattività, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
- Rafforzare il principio di certezza del diritto nell'ambito delle procedure concorsuali o selettive.

### **Motivazioni delle modifiche**

La presente proposta di legge mira a intervenire in maniera coordinata e funzionale su ambiti strategici della legislazione regionale — urbanistica, mobilità e trasporti, nonché assetti istituzionali e finanziari — al fine di rispondere a esigenze emerse nell'attuazione concreta delle normative vigenti e in sede di confronto con gli enti locali, gli operatori del settore e le strutture tecniche regionali.

### **Obiettivi della modifica**

La proposta di legge ha l'obiettivo di:

1. **Garantire continuità e certezza nei procedimenti di pianificazione urbanistica**, consentendo ai Comuni di completare l'adozione e approvazione dei PUC entro termini più realistici, in considerazione delle difficoltà operative e tecniche ancora presenti sul territorio.
2. **Assicurare trasparenza e tracciabilità delle entrate derivanti da sanzioni amministrative** in materia di trasporti pubblici non di linea, definendo in modo puntuale i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi.
3. **Rafforzare la responsabilità degli enti locali** (Comuni ed enti competenti) nell'attuazione delle normative regionali, anche mediante l'adeguamento dei propri regolamenti attuativi in materia sanzionatoria.

4. **Evitare effetti retroattivi e contenziosi amministrativi** in relazione a modifiche introdotte con la legge di stabilità 2025, garantendo la piena legittimità e regolarità delle procedure concorsuali e amministrative in corso.

5. **Rendere più efficace, coerente e attuabile il quadro normativo regionale** nei settori del governo del territorio e del trasporto, attraverso un intervento organico di riordino, aggiornamento e coordinamento legislativo.

### **Effetti attesi**

L'intervento normativo è finalizzato a generare i seguenti effetti positivi:

#### **1. Effetti sulla pianificazione urbanistica**

- Maggiore uniformità e coerenza nella pianificazione territoriale comunale.
- Riduzione del contenzioso urbanistico grazie alla proroga dei termini per l'adozione e approvazione dei PUC.
- Migliore accesso ai finanziamenti europei (PNRR, FESR, FEASR) da parte dei Comuni che necessitano di strumenti urbanistici aggiornati.

#### **2. Effetti sulla gestione delle sanzioni amministrative**

- Chiarezza e certezza nella destinazione dei proventi da sanzioni, con benefici diretti per gli enti locali competenti.
- Rafforzamento delle capacità regolatorie e gestionali dei Comuni, attraverso l'adeguamento dei regolamenti attuativi.
- Maggiore trasparenza nella contabilità pubblica e nella gestione delle entrate extratributarie.

#### **3. Effetti sul sistema istituzionale**

- Rafforzamento del principio di sussidiarietà e del ruolo operativo dei Comuni nella gestione del territorio e dei servizi locali.
- Stabilità normativa e amministrativa, utile a ridurre i rischi di interpretazioni contrastanti o retroattive.

#### **4. Effetti sulle imprese e sui cittadini**

- Riduzione degli oneri indiretti derivanti da incertezze amministrative o blocchi regolatori.
- Incentivo allo sviluppo locale e alla ripresa di iniziative imprenditoriali nei settori edilizio, logistico e del trasporto.

### **Struttura del Disegno di Legge**

#### **Indice degli Articoli**

##### **1. Finalità e ambito di intervento**

*(Definizione degli obiettivi generali della legge e settori normativi coinvolti)*

##### **2. Modifica dei termini in materia di pianificazione urbanistica**

*(Proroga dei termini di adozione e approvazione dei PUC – modifica all'art. 44 della L.R. 16/2004)*

##### **3. Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10**

*(Adeguamento della disciplina dei trasporti pubblici non di linea – gestione delle sanzioni e destinazione dei proventi)*

##### **4. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25**

*(Suppressione del comma 2 dell'articolo 42 della Legge di stabilità regionale per il 2025)*

##### **5. Clausola di invarianza finanziaria**

*(Assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale)*

**6. Entrata in vigore**

*(Data di efficacia della legge dopo la pubblicazione nel BURC)*